

IDROGENO IN AREE INDUSTRIALI
Arriva anche il Piemonte

a pagina 2

EFFICIENZA ENERGETICA
Due bandi regionali

a pagina 8

EXTRAPROFITTI E RINNOVABILI
La posizione di Octopus

a pagina 9

MULTIUTILITY TOSCANA
Notifica all'Antitrust

a pagina 10

PICHETTO: "TUTELIAMO CONSUMATORI E AZIENDE"

Milleproroghe in Gazzetta: c'è la norma sulle modifiche contrattuali

L'Antitrust rivede i provvedimenti per 7 venditori

È approdato in Gazzetta ufficiale il decreto Milleproroghe. E per quanto riguarda la questione delle modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di energia, il testo conferma quello anticipato. Pichetto: "Proteggiamo i consumatori e tuteliamo le aziende". Intanto l'Antitrust si adegua all'ordinanza del Cds e rivede i provvedimenti cautelari nei confronti di 7 venditori (pienamente assolte solo A2A e Hera).

a pagina 5

PREZZI CARBURANTI



Verso la fine dello sconto sulle accise (a pagina 4)

LEGGE BILANCIO IN GU
Nodo default gas

Arera: "I 50 milioni di euro non bastano"

L'Autorità fa sapere che i fondi stanziati dalla legge di Bilancio (appena pubblicata in Gazzetta) non sono sufficienti a coprire la proroga fino al 31 gennaio dell'interruzione della fornitura. Di conseguenza l'Arera ha disposto un rinvio limitato al 15 gennaio.

a pagina 5



AVVISO AI LETTORI

Quotidiano Energia torna martedì 3 gennaio con l'aggiornamento del sito, la pubblicazione e l'invio serale del giornale in versione Pdf.

TUTELA ELETTRICA

"Debito" clienti cala a 660 mln €

Impattano prezzi bassi

Il calo dei prezzi all'ingrosso nel 4° trimestre 2022 ha ridotto il "debito" arretrato dei clienti nei confronti dei venditori in base al meccanismo di perequazione.

a pagina 6

TRASPORTO GAS

Reti ammortizzate, ecco l'incentivo

La delibera dell'Autorità

Malgrado le richieste dei Tso per una revisione al rialzo, l'Arera decide di confermare all'1% (0,5% per gli asset che hanno esaurito la loro vita utile da più di 10 anni) l'incentivo prospettato nel dco 336/2022 per il mantenimento in esercizio delle reti di trasporto gas completamente ammortizzate.

a pagina 2

RIDUZIONE CONSUMI

Terna assegna solo 237 MW

Su 3.000 MW a disposizione. Uvam: esiti gennaio

Si conclude con soli 237 MW assegnati sui 3.000 MW a disposizione la prima asta di Terna per il nuovo servizio di riduzione del consumo di energia elettrica introdotto dal decreto ministeriale 21 ottobre 2022.

a pagina 6

IL BILANCIO DEL 2022

Commissioni Mase, Atelli: "Iniziata la fase 2"

"Nel corso del 2022, le Commissioni Via Vas e Pnrr-Pniec hanno emesso pareri favorevoli di Via per circa 7,5 GW in meno di dieci mesi di lavoro"

a pagina 8



Gli indici energia (a pagina 3)

All'interno

Bologna, in arrivo 127 bus a idrogeno

a pag. 4

Credito d'imposta e "servizio energia"

a pag. 7

Unificata e Stato-Regioni, il calendario 2023

a pag. 8

Aste Fer, la Germania aumenta gli incentivi

a pag. 9

BUON ANNO 2023

Caro-prezzi, il nodo del credito d'imposta per chi eroga il "servizio energia"

Le Entrate: il meccanismo di rivalutazione del canone non può essere assimilato a un ribaltamento sui clienti del costo dell'energia e del gas, ammettendo alla piena fruizione delle agevolazioni

di Stefano Versino e Giulia Cristini*

Con la risposta a interpello n. 597 pubblicata il 28 dicembre 2022 (c.d. Risposta n. 597/2022), l'Agenzia delle entrate ha fornito importanti chiarimenti, di interesse per tutte quelle imprese che, nel settore energetico, acquistano l'energia elettrica e il gas naturale al fine di fornire un servizio complesso (c.d. servizio energia) ai propri clienti, comprensivo tanto della fornitura della commodity per il funzionamento delle strutture dei clienti, quanto di una pluralità di ulteriori e diversi servizi.

In tale operatività, secondo l'Amministrazione finanziaria, la previsione di un meccanismo di revisione del prezzo del servizio energia che permetta l'adeguamento del canone, in ragione delle naturali oscillazioni del costo della commodity, non costituisce un ribaltamento del costo dell'energia e, pertanto, non preclude all'impresa di beneficiare dei corrispondenti crediti di imposta per l'acquisto di gas naturale ed energia elettrica (c.d. Credito Gas e Credito Energia).

Ma facciamo un passo indietro.

Come noto, tra le plurime misure legislative per attenuare gli effetti del caro energia ("Maratona del Legislatore contro il "caro energia": misure per oltre 50 mld di euro dall'inizio del 2022. Basteranno?" pubblicato su QE il 17 ottobre 2022) spicca il credito di imposta per le imprese (c.d. non energivore) dotate di contatori con potenza almeno pari a 16,5 kW (per il secondo e terzo trimestre 2022) e 4,5 kW (per il quarto 2022) (art. 3 DL 21/2022). Detto credito di imposta è pari a una quota delle spese sostenute per la componente energetica (15% per il secondo e terzo trimestre 2022 e 30% per il quarto trimestre 2022). Condizione di accesso al credito è che il costo medio della commodity, sostenuto dall'impresa nel trimestre precedente a quello di fruizione dell'agevolazione, risulti superiore al 30% del costo sostenuto nel medesimo trimestre dell'anno 2019.

Anche nel settore del gas è previsto analogo credito di imposta, per l'acquisto della commodity, a condizione che l'impresa (c.d. non gasivora) abbia subito, nel trimestre precedente a quello in cui spetta l'agevolazione, un incremento di prezzo del 30% (calcolato come



media dei prezzi MI-Gas pubblicati dal Gme) rispetto al medesimo trimestre del 2019. Il credito è previsto nella misura del 25% per il secondo e terzo trimestre e del 40% per il quarto trimestre 2022 (art. 4 DL 21/2022).

In merito alle condizioni per l'accesso al beneficio fiscale in commento, l'Agenzia delle entrate ha precisato che il Credito Gas e il Credito Energia possono essere fruiti, in linea di principio, dall'impresa che sostenga effettivamente l'onere economico per l'acquisto di energia elettrica e gas (cfr. Circolare 36/E/2022, par. 5.1. e 5.13). Ciò in quanto la ratio dell'agevolazione è proprio quella di ristorare tali soggetti dei maggiori costi sostenuti effettivamente sostenuti per l'acquisto delle commodity.

D'altra parte, rimangono oltre il perimetro dall'agevolazione tutte quelle imprese che compiono un riaddebito analitico, nei confronti dell'utente finale, dei costi sostenuti per la commodity. In tal caso, infatti, non è ravvisabile l'effettivo sostenimento delle spese per la materia energetica (cfr. Circ. 36/E/2022, par. 5.1. e 5.13).

Ciò posto, la vicenda, sottoposta ad interpello, trae origine dalla richiesta di una società - che si dichiara non gasivora e non energivora - operante nel settore della realizzazione di grandi infrastrutture e dei servizi di manutenzione e gestione delle stesse.

In tale contesto, la società eroga al cliente finale il servizio energia, com-

prendivo tanto nella fornitura del vettore energetico (id est, energia elettrica e gas) quanto di una pluralità di servizi (id est, a titolo esemplificativo, la conduzione e manutenzione degli impianti elettrici e di climatizzazione). La società è intestataria (e destinataria) delle bollette di gas e luce, afferenti ai rispettivi Pod e Pdr, dalla stessa pagate al venditore della commodity.

Per questo servizio la società riceve, dall'utente finale, un canone periodico determinato secondo un meccanismo di revisione del prezzo che permette, in linea di massima, l'adeguamento del corrispettivo in ragione di parametri riferibili sia a indici rappresentativi del mercato dell'energia (id est, le oscillazioni del costo della commodity) sia a voci diverse dalla mera componente energetica (id est, il costo della manodopera).

Il quesito posto all'Agenzia verte sulla possibilità, per tale società, di beneficiare del Credito Gas e il Credito Energia in forma piena e integrale ovvero soltanto parzialmente, relativamente ai costi - sostenuti per l'acquisto delle commodity - che, tramite il meccanismo di rivalutazione del canone, non sono "ribaltati" in capo al cliente finale.

Venendo al punto focale, con la Risposta n. 597/2022, l'Agenzia, da un lato, riprende e conferma la propria posizione in merito all'esclusione dal beneficio fiscale dei meccanismi di riaddebito analitico dei costi delle commodity, dall'altro - a ben vedere - chiarisce che la presenza di un adeguamento del canone del servizio energia, collegato al prezzo dell'energia elettrica e del gas acquistati, non può ritenersi preclusivo all'accesso ai Crediti Energia e Gas.

In particolare, tale meccanismo di rivalutazione del canone, secondo l'Agenzia, deve considerarsi "fisiologico" per l'impresa e, dunque, estraneo alla determinazione dell'ammontare del credito in commento.

Di conseguenza, l'Agenzia dà il via libera all'impresa per l'ammissione al Credito Gas ed Energia in forma piena e integrale, chiaramente nel limite della spesa sostenuta e ritenuta ammissibile al beneficio nonché al ricorrere di tutti gli altri presupposti richiesti dalla norma (id est, "spesa per la materia energia" e/o "spesa per la materia gas").

Si tratta di una risposta da accogliere con favore e che chiarisce i punti sinora considerati aperti con riferimento a tutte quelle tipologie di operatori economici che, nello svolgere in favore dell'utenza finale il servizio energia, si avvalgono di tale meccanismo di rivalutazione del canone.

*AndPartners Tax and Law Firm